



CITTA' DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE **N° 13 del 01/04/2025**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque addì uno del mese di Aprile alle ore 21:00, presso l'Auditorium della Fondazione Lombardia per l'Ambiente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati, alla seduta di prima convocazione, i Consiglieri Comunali.

Ad inizio seduta, effettuato, a cura del Segretario Generale, l'appello nominale dei componenti del civico consesso risulta che:

N°	Nome	Pres.		N.	Nome	Pres.	
1	BORRONI ALESSIA	P		10	MANDAGLIO GIUSEPPE	P	
2	MIOTTI CHRISTIAN	P		11	RIVA SERGIO	P	
3	PECORARO GIUSEPPE	P		12	ALLIEVI LUCA LUIGI	A	
4	SALA RICCARDO BENVENUTO	P		13	DAVID CARLO GALLI	P	
5	ARCORIO ROCCO	A		14	MALERBA GIANLUIGI	P	
6	FERRO FERRUCCIO	P		15	ARGIUOLO ANITA	P	
7	DONGHI ROBERTO	P		16	ACETI PIETRO	P	
8	PONTIGGIA INGRID	P		17	GAROFALO GIORGIO	P	
9	SANTORO ROBERTA	P					

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2
(Arcorio, Allievi)

Assiste il Segretario Comunale Avv. Eugenio Viterbo .

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio Roberto Donghi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori:

N°	Nome	Pres.	
1	IANNOTTA WERUSKA	P	
2	CRIPPA ROBERTO LEONE	A	
3	MASTRANDREA MARCO	P	
4	ZULIANI MICHELE	P	
5	AMATO MICHELE	P	

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, ha istituito a decorrere dall'anno 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da IMU, TARI e TASI;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale, di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui ai commi da 641 a 668;
- l'articolo 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea" ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente - ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge n. 481/1995";
- la predetta disposizione contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche: la "definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi" (lettera b); la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza" (lettera c);

Visti:

- la delibera n. 443/2019/R/RIF e s.m.i., con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), sulla base del quale devono essere determinati i costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e di conseguenza la determinazione delle tariffe TARI a partire dal 2020;
- la successiva delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 363/2021/R/RIF, con la quale è stato pubblicato l'aggiornamento al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la delibera di ARERA sopracitata, la quale stabilisce che la determinazione delle tariffe avvenga sulla base di un piano economico finanziario di durata quadriennale, redatto ai sensi del MTR-2 per il periodo 2022-2025;
- la successiva determinazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 2/2021-DRIF, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità,

nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

□ la deliberazione di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

□ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 05/05/2022 con la quale è stato adottato il Piano Economico Finanziario – PEF della Tassa sui Rifiuti per il quadriennio 2022-2025 secondo il nuovo metodo tariffario dei rifiuti – MTR-2, ai sensi della delibera di ARERA n. 363/2021/R/RIF;

Visti, inoltre:

- l'articolo 8 della delibera di ARERA n. 363/2021/R/RIF che prevede l'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 del Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2022-2025;
- la delibera di ARERA n. 389/2023/R/RIF con la quale sono state pubblicate le linee guida procedurali per l'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario 2022-2025 e per la determinazione delle tariffe per le annualità 2024 e 2025;
- la determinazione n. 1/DTAC/2023 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA recante *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF"*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2024 con la quale è stato adottato l'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario della TARI 2022-2025, per il periodo 2024-2025, secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

Preso atto che l'articolo 28, comma 4, dell'Allegato A della delibera di ARERA n. 363/2021/R/RIF stabilisce che *"Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo"*;

Rilevato che non sono state riscontrate circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2024 e, pertanto, non si rende necessaria una revisione del Piano Economico Finanziario;

Dato atto che gli avvisi di pagamento che verranno emessi nel corso dell'anno 2025 rispetteranno le indicazioni riportate nella deliberazione n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza e che avranno scadenza 30 giugno, per rata unica o prima rata, e 30 settembre, per seconda rata;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani escludendo,

però, dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal Regolamento di cui al D.P..R. 27 aprile 1999, n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Rilevato che le indicazioni riportate dall'art. 6 dell'Allegato A della deliberazione n. 363/2021/R/RIF confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani";

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere come riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2025;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti sia dai Comuni;

Ritenuto di procedere con l'approvazione delle nuove tariffe per il corrente esercizio, allegate al presente atto, facendo riferimento all'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario – PEF relativo al periodo 2024-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2024;

Preso atto che l'importo del PEF relativo all'anno 2025 ammonta ad € 2.912.913,00;

Ritenuto di attribuire alle utenze domestiche il 79% del costo complessivo ed il restante 21% alle utenze non domestiche;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della Legge n. 147 del 27/12/2013;

Dato atto, inoltre, che:

- ai sensi della deliberazione n. 386/2023 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) sull'importo della TARI vengono applicate le seguenti componenti perequative:
 - a) € 0,10 – UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti espressa in euro/utenza per anno;
 - b) € 1,50 – UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;
- ai sensi del DPCM del 21 gennaio 2025 n. 24, *"Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate"*, è stato istituito il *bonus sociale rifiuti* con decorrenza 01/01/2025 per il quale l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) provvederà, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del DPCM sopra indicato, ad istituire una apposita componente perequativa a copertura delle agevolazioni previste al fine di alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 26/05/2016, con la quale il Comune di Seveso ha aderito al progetto europeo Waste4Think, che ha consentito a decorrere dall'anno 2016 l'implementazione di un sistema di misurazione puntuale della Tassa Rifiuti, attraverso il conteggio nella seconda parte variabile della tariffa, cosiddetta TV2, del numero dei sacchi di rifiuto indifferenziato conferito al servizio pubblico sia dalle utenze domestiche sia da quelle non domestiche;

Rilevato che tale sistema ha consentito di aumentare la raccolta differenziata del Comune di Seveso, raggiungendo una percentuale notevole, pari a circa l'87% nel 2024;

Considerato, pertanto, che si intende mantenere anche per l'anno 2025 tale impostazione della tariffa;

Rilevato, infine, che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visti:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità con il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

• l'art. 3, comma 5-quinquies, della Legge 25 febbraio 2022, n. 15 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", con il quale viene stabilito che "A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

Preso atto che la delibera di approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti - TARI dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali, come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine previsto al 14 ottobre;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per la discussione si rimanda alla trascrizione integrale parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegata.

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

Con voti espressi per appello nominale:

Consiglieri presenti: n. 10

Voti favorevoli: n. 10 (Borroni, Mandaglio, Pecoraro, Sala, Miotti, Riva, Donghi, Santoro, Ferro, Pontiggia)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

DELIBERA

1) di prendere atto che l'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2024-2025 è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2024 e che in tale documento è già prevista l'annualità 2025, che con la presente deliberazione viene considerata al fine di determinare le tariffe TARI anno 2025;

2) di dare atto che il PEF 2025 ammonta ad € 2.912.913,00, come indicato nell'allegato "PEF 2024-2025 Aggiornamento biennale";

3) di approvare le tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti – TARI per l'annualità 2025, calcolate in base all'annualità 2025 dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario – PEF - per il periodo 2024-2025 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2024, allegate al presente atto;

4) di stabilire che i bollettini relativi al ruolo TARI anno 2025 verranno emessi con possibilità di pagamento in rata unica o prima rata con scadenza 30 giugno e seconda rata con scadenza 30 settembre;

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, e all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente;

Con separata e successiva votazione espressa per appello nominale, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti: n. 10

Voti favorevoli: n. 10 (Borroni, Mandaglio, Pecoraro, Sala, Miotti, Riva, Donghi, Santoro, Ferro, Pontiggia)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, per consentire il celere prosieguo dei conseguenti adempimenti normativi.

Allegati:

- PEF 2024-2025 Aggiornamento biennale;

- Tariffe TARI anno 2025.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Dott. Roberto Donghi

Il Segretario Comunale
Avv. Eugenio Viterbo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 82/2005